



COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45	OGGETTO: ISTITUZIONE COMPAGNIA BARRACELLARE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
DEL 19.10.2018	

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **15/10/2018** prot. **14180**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Pasquale Pedditzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

	P	A
1 Fadda Mario	X	
2 Contini Gregorio	X	
3 Corona Francesca	X	
4 Farci Basilio	X	
5 Fogli Ennio	X	
6 Ghironi Sebastiano		X
7 Melis Antonio	X	
8 Melis Elisabetta	X	
9 Moderana Debora	X	

	P	A
10 Mudu Gianluca	X	
11 Pedditzi Pasquale	X	
12 Perra Mariangela	X	
13 Pinna Saverio	X	
14 Serra Francesco	X	
15 Serra Giovanna Maria		X
16 Uccheddu Maria Rita		X
17 Usala Antonina	X	
Totali:	14	3

Partecipa il Segretario Comunale **Giantonio Sau**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Giuridico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25 la quale nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall'articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l'istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;

CONSIDERATO che:

- il territorio del Comune di Maracalagonis si estende per kmq 101,62 comprendente la costa di Baccu Mandara e Geremeas, oltre agli insediamenti di Torr'e Fenugheddu (Torre delle Stelle), Villaggio dei Gigli, Villaggio delle Rose e Monti Nieddu. L'apice antropizzato del territorio comunale è dato dalla località de Su Reu a circa 50 Km dal centro cittadino di Maracalagonis;
- Le attività agricole produttive sono presenti principalmente nelle vicinanze del centro abitato e comunque in un raggio non superiore ai sette chilometri; la perimetrazione dell'area di intervento che si avrebbe oggi è data ad ovest dal Rio Flumini, a sud dalla S.S. 125, ad est dalla S.P. 15 ed a nord dalla zona de Sa Spragaxa nel Comune di Sinnai;

DATO ATTO che l'estensione e le caratteristiche orografiche del territorio comunale, ove sono presenti diverse zone impervie incanalate talvolta in sistemi collinari a folta vegetazione, e la sua posizione riguardo alle grandi arterie del traffico per e da Cagliari ed il suo hinterland, mal si prestano ad un controllo ordinario della proprietà pubblica e privata, agli urgenti interventi di protezione civile, alla salvaguardia della flora locale e alla prevenzione delle calamità estive degli incendi;

PRESO ATTO che i terreni incolti, oltreché alle problematiche succitate, creano delle zone d'ombra nel presidio del territorio. L'assenza di tale funzione nella prossimità di strade di comunicazione ai vicini centri abitati o centri di mobilità interna come Corongiu, Tasonis, la cava dei Feldspati ecc. oppure di terreni incolti appartati dagli assi viari secondari come strade comunali, vicinali, poderali ecc., creano degli spazi franchi che vengono utilizzati come depositi illegali e monumenti alla inciviltà mediante l'ammasso dagli elettrodomestici di varie misure sino alle carcasse di automobili;

RITENUTO che un'attenuazione delle accennate problematiche possa realizzarsi attraverso attenti interventi di prevenzione, consistenti nella presenza di personale qualificato deputato ad effettuare controlli specifici, generalizzati e continui in tutto il territorio di Maracalagonis;

DATO ATTO che a tali compiti possa assolvervi una Compagnia Barracellare (organo tipico della Sardegna), la quale, ove costituita ed operante, realizza solitamente e pienamente tali obiettivi, esercitando (ex art. 2 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25) le seguenti funzioni:

1. Salvaguardia della proprietà affidatigli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste nel regolamento;
2. Collaborazione, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di protezione civile;
3. prevenzione e repressione dell'abigeato;
4. Prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.L.vo n. 152/2006, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
5. Collaborazione con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - a. salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvopastorale e le aree coltivate in genere;
 - b. salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - c. tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
 - d. caccia e pesca;
 - e. prevenzione e repressione degli incendi;
6. Salvaguardia del patrimonio comunale, siti fuori dalla cinta urbana, e all'interno della stessa, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio;

DATO ATTO che da circa 20 anni non è operativa nel territorio di Maracalagonis alcuna Compagnia Barracellare, per cui si rende necessario istituire una nuova in quanto, per quella prevista con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2010, è intervenuta la decadenza quale istituto giuridico di 2° grado allorquando non si esercitano per un determinato periodo le facoltà che derivano dal provvedimento;

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 2007 n. 9 “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza”;

CONSIDERATO che le entrate della Compagnie (ex art.17 della citata norma regionale) sono costituite:

- dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- dai diritti di assicurazione dovuti dai privati;
- da contributi finanziari erogati da Enti pubblici o da privati;
- da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni;

DATO ATTO, che le entrate della Compagnia sono costituite anche da contributi erogati da Enti Pubblici quali il Comune di Maracalagonis, lo stesso potrà stipulare apposite convenzioni con la Compagnia Barracellare ai sensi degli art. 2 comma 1 punto 4) e 10 comma 1 e seguenti della L.R. 25/88;

RITENUTO che le considerazioni che precedono inducono a valutare positivamente la realizzabilità della presente iniziativa, i cui risvolti civici, sociali e di tutela del territorio, potranno senz'altro consentire alla valorizzazione di quel tessuto culturale, quale particolare retaggio di questa seria, onesta e laboriosa comunità;

RITENUTA ampiamente motivata la nuova costituzione di una Compagnia Barracellare a Maracalagonis ai sensi della Legge Regionale n. 25 del luglio 1988;

ATTESO CHE necessariamente si rende indispensabile adottare il Regolamento Comunale che disciplini le attività della Compagnia Barracellare e sua costituzione;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 03.10.2018 avente ad oggetto “Istituzione Compagnia Barracellare – Approvazione Regolamento – Rinvio” con la quale è stata rinviata a data da destinarsi la trattazione del Regolamento in oggetto in quanto sono stati presentati emendamenti durante la seduta al fine di consentire di avere maggiore tempo a disposizione per l'esame degli stessi;

DATO ATTO che gli emendamenti presentati sono stati successivamente protocollati con nota n.14066 del 12.10.2018 di cui si allega copia;

RITENUTO pertanto dover sottoporre la proposta rinviata come a suo tempo presentata ed integrata con gli emendamenti di cui sopra che devono essere discussi e votati separatamente;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 19.6.1978, n. 348;
- la Legge Regionale 17 ottobre 2007, n. 10 - Norme sul servizio civile volontario in Sardegna;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

RILEVATO che:

durante la discussione della proposta alle ore 19:20 entra il Consigliere Ghironi Sebastiano, pertanto i Consiglieri presenti in Sala sono n. 15 – assenti n. 2 (Serra Giovanna Maria – Uccheddu Maria Rita) e successivamente alle ore 19:35 entra il Consigliere Serra Giovanna Maria, pertanto i Consiglieri presenti in Sala sono n. 16 – assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita)

UDITO:

- l'illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte dell'Assessore Basilio Farci il quale ricorda che rispetto alla precedente seduta sono stati rilevati degli errori sulla proposta presentata e poi rinviata, per cui sono stati presentati degli emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta odierna;
- la discussione sulla presente proposta di deliberazione e sugli emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8, che viene riportata nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;

in primo luogo viene sottoposto a votazione la richiesta di modifiche e correzioni al testo del Regolamento e dell'emendamento n. 3

- *l'art. 2 comma 1 – sostituire la parola “fra” con “tra”;*
- *l'art. 2 comma 3 – aggiungere dopo la parola “scioglimento” la parola “anticipato”;*
- *l'art. 5 comma 1 lett. D) – cassare le parole “sottoposto a misure di prevenzione” e agganciarlo al testo della precedente lett. C). Di conseguenza modificare le lettere che seguono.*
- **Emendamento n. 3** *ultimo capoverso sostituire art. 2 comma 4 e 10 comma 2, con art. 2 comma 1 punto 4) e 10 comma .*

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n.0;

quindi il Presidente del Consiglio propone di passare alla votazione degli emendamenti proposti n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8, (allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) che danno il seguente esito:

emendamento n. 1

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta;

emendamento n. 2

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta;

emendamento n. 3

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta;

emendamento n. 4

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta;

emendamento n. 5

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta;

emendamento n. 6

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta);

emendamento n. 7

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta);

emendamento n. 8

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta);

SENTITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:

- Fogli Ennio, il quale annuncia che il suo gruppo Casa Comune – “Movimento Marese” voterà contro perché ritiene la proposta non convincente e senza nessun impegno concreto;
- Melis Elisabetta che annuncia il suo voto contrario per la riserve espresse in fase di discussione;
- Farci Basilio che annuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza

si procede alla votazione finale della proposta, come emendata, di approvazione del Regolamento della Compagnia Barracellare:

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta);

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che è intervenuta la decadenza della istituzione della Compagnia Barracellare istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2010 avente ad oggetto: “Istituzione Compagnia Barracellare del Comune ed adozione del relativo regolamento (L.R. 15.07.1988, N. 25);

DI REVOCARE conseguentemente la citata deliberazione che approvava anche il relativo regolamento di disciplina della Compagnia Barracellare per consentire una nuova approvazione avuto riguardo al tempo trascorso e al mutare delle esigenze poste alla base della sua istituzione e disciplina;

DI ISTITUIRE pertanto una nuova Compagnia Barracellare;

DI APPROVARE il Nuovo Regolamento della Compagnia Barracellare allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale come eventualmente integrato e modificato dagli emendamenti presentati ed approvati;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 16, assenti n. 1 (Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 0, votanti n. 16, favorevoli n. 11, contrari n.5 (Contini Gregorio – Corona Francesca – Fogli Ennio – Mudu Gianluca – Melis Elisabetta);

DELIBERA

di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Pasquale Pedditzi

Il Segretario Comunale

F.to Giantonio Sau

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Maracalagonis, li 15/10/2018 Il Responsabile del Servizio Giuridico F.to Giantonio Sau
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Maracalagonis, li 15/10/2018 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Enrico Ollosu
--	---

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni. ESPRIME sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE Maracalagonis, li 15/10/2018 Il Segretario Comunale Giantonio Sau	
--	--

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm. ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 26/10/2018 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.474 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 14820 del 26/10/2018); Maracalagonis, li 26/10/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Giantonio Sau	
--	--

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 19/10/2018 <input type="checkbox"/> - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; <input checked="" type="checkbox"/> - perché dichiarata immediatamente eseguibile;	
---	--

Maracalagonis, li 26/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Giantonio Sau

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. Maracalagonis, li 26/10/2018	
--	--

COMUNE DI MARACALAGONIS - PROV. CA	
UFFICIO	PROTOCOLLO
12 OTT. 2018	14066
CAT.....CL.....FASC.....	

Al Presidente del Consiglio Comunale
Pasquale Pedditzi
Maracalagonis

OGGETTO: EMENDAMENTI al 4° punto dell'O. di G. del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2018, ai sensi dell'art.21 c.4 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale.

Spett.le Presidente,

il sottoscritto Basilio Farci in qualità di Assessore all'Agricoltura pro tempore incaricato della ricostituzione della Compagnia Barracellare di Maracalagonis, a nome del gruppo Consigliare di Maggioranza intende con la presente

Proporre al Consiglio Comunale

le seguenti variazioni di limitata entità al testo della Proposta di deliberazione n. 50 del 26.09.2018 e al testo dell'allegato Regolamento della Compagnia Barracellare. Deliberazione ascritta al 4° punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2018. Le modifiche proposte sono le seguenti:

Emendamenti soppressivi

Emendamento n. 1

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; all'art.6 primo capoverso vengono **cassati** il 3° e 4° punto.

Emendamenti modificativi

Emendamento n. 2

Stampato della Proposta di Deliberazione; 6° capoverso della seconda pagina: al 4° punto la frase " D.L.vo n.22/97 (Decreto Ronchi)" viene **sostituita** da "D.Lgs. 152/2006".

Emendamento n. 3

Stampato della Proposta di Deliberazione; il 5° capoverso della terza pagina con la seguente dicitura: "RILEVATO, pertanto, che i presumibili gettiti derivanti dall'attività dell'istituendo sodalizio...(omissis)....senza alcun intervento contributivo ordinario e continuativo da parte di questo ente;" viene **sostituito** dal seguente: " DATO ATTO che le entrate delle Compagnia sono costituite anche da contributi erogati da Enti pubblici quali il Comune di Maracalagonis, lo stesso potrà stipulare apposite convenzioni con la Compagnia Barracellare ai sensi degli artt. 2 c.4 e.10 c.2 e segg. della L.R. 25/88".

Emendamento n. 4

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; all'art.11, il secondo capoverso viene **sostituito** dal seguente: "Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare, pur avendo i requisiti fosse interessato, il Segretario può essere designato fra persone esterne".


1/2

Emendamento n. 5

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; art.22: la prima voce della tabella, "Pascolo", viene **sostituita** con "Seminato".

~~Emendamenti aggiuntivi~~

Emendamenti aggiuntivi

Emendamento n. 6

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; art.3 c.4: dopo il punto "prevenzione e repressione degli incendi" viene **aggiunto** un ulteriore punto "Controllo del randagismo".

Emendamento n. 7

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; l'art.5 è **integrato** con un ultimo nuovo capoverso con la seguente dicitura: "La compagnia barracellare potrà dotarsi, come strumento necessario alla protezione personale dei componenti, di cani addestrati a tale scopo".

Emendamento n. 8

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; art.18: dopo il 4° capoverso viene **aggiunto** un ulteriore capoverso che cita "in ottemperanza all'art. 4 c.6° della L.R. 25/88, la Compagnia è obbligata ad erogare i servizi di vigilanza ivi previsti stipulando un contratto di assicurazione in virtù del quale risponde dei danni ai beni ad essa affidati ai sensi dell'art. 19 della medesima legge regionale, previa corresponsione, da parte dell'assicurato, del relativo premio."

In Fede
Basilio Farci





COMUNE DI MARACALAGONIS

Città Metropolitana di Cagliari

PROT. n. 14067/2018

Al Presidente del Consiglio Comunale
Pasquale Pedditzi
Maracalagonis

OGGETTO: EMENDAMENTI alla proposta di deliberazione n. 50 del 26/09/2018 e relativo regolamento allegato - PARERE

Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 26.09.2018 e il relativo allegato Regolamento della Compagnia Barracellare.

Visti gli emendamenti presentati in aula durante la seduta del 04/10/2018 in apertura della trattazione del relativo punto all'ordine del giorno;

Esaminati gli stessi che seguono:

Emendamento n. 1

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; all'art.6 primo capoverso vengono **cassati** il 3° e 4° punto.

Emendamento n. 2

Stampato della Proposta di Deliberazione; 6° capoverso della seconda pagina: al 4° punto la frase " D.L.vo n.22/97 (Decreto Ronchi)" viene **sostituita** da "D.Lgs. 152/2006".

Emendamento n. 3

Stampato della Proposta di Deliberazione; il 5° capoverso della terza pagina con la seguente dicitura: "RILEVATO, pertanto, che i presumibili gettiti derivanti dall'attività dell'istituendo sodalizio...(omissis)....senza alcun intervento contributivo ordinario e continuativo da parte di questo ente;" viene **sostituito** dal seguente: " DATO ATTO che le entrate delle Compagnia sono costituite anche da contributi erogati da Enti pubblici quali il Comune di Maracalagonis, lo stesso potrà stipulare apposite convenzioni con la Compagnia Barracellare ai sensi degli artt. 2 c.4 e.10 c.2 e segg. della L.R. 25/88".

Emendamento n. 4

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; all'art.11, il secondo capoverso viene **sostituito** dal seguente: "Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare, pur avendo i requisiti fosse interessato, il Segretario può essere designato fra persone esterne".

Emendamento n. 5

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; art.22: la prima voce della tabella, "Pascolo", viene **sostituita** con "Seminato".
Emendamenti aggiuntivi

Emendamento n. 6

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; art.3 c.4: dopo il punto "prevenzione e repressione degli incendi" viene **aggiunto** un ulteriore punto "Controllo del randagismo".

Emendamento n. 7

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; l'art.5 è **integrato** con un ultimo nuovo capoverso con la seguente dicitura: "La compagnia barracellare potrà dotarsi, come strumento necessario alla protezione personale dei componenti, di cani addestrati a tale scopo".

Emendamento n. 8

Stampato del Regolamento della Compagnia Barracellare; art.18: dopo il 4° capoverso viene **aggiunto** un ulteriore capoverso che cita "in ottemperanza all'art. 4 c.6° della L.R. 25/88, la Compagnia è obbligata ad erogare i servizi di vigilanza ivi previsti stipulando un contratto di assicurazione in virtù del quale risponde dei danni ai beni ad essa affidati ai sensi dell'art. 19 della medesima legge regionale, previa corresponsione, da parte dell'assicurato, del relativo premio."

SI ESPRIME PARERE TECNICO E DI CONFORMITA'FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale

Dr. Gianantonio Sau



SI ESPRIME PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Dr. Enrico Ollosu





COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DELLA
COMPAGNIA BARRACELLARE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 19 OTTOBRE 2018



ART. 1

Composizione e ordinamento della Compagnia Barracellare

E' costituita nel comune di Maracalagonis una Compagnia Barracellare con sede Legale presso la Sede Municipale sita in via Nazionale n. 49 organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento

La costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei loro componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato.

ART. 2

Costituzione e durata della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare è costituita nel periodo compreso fra il primo ottobre e il trentuno Dicembre, secondo quanto previsto dall'art.9 e 12 della L.R n.25/88. Dura in carica tre anni e s'intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

Lo scioglimento anticipato della Compagnia è deliberato dal Consiglio Comunale in caso di accertata e reiterata impossibilità di regolare il funzionamento della medesima o per altri motivi di eccezionale gravità.

ART. 3

Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare svolge le funzioni attribuite dall'art. 2 della L.R. 15.07.1998,N. 25 in particolare deve:

1. salvaguardare la proprietà affidatale in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. collaborare, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di:
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
3. prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.L.vo n. 152/2006, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali, e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
4. collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvo-pastorale e le aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
 - controllo del randagismo.
5. salvaguardia del patrimonio e dei beni comunali, siti fuori dalla cinta urbana- e all'interno della stessa, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.
6. Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni



vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopraccitate.

Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

ART. 4

Membri della Compagnia Barracellare

Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, in relazione all'estensione, alla morfologia del terreno e alle caratteristiche agricolo-pastorali del comune, non può essere inferiore alle 10 unità e superiore alle 50. Il rapporto fra componenti la Compagnia e gli ufficiali, escluso il Segretario, è stabilito nella misura di 1 a 10.

ART. 5

Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

Per poter essere ammessi a far parte delle Compagnie Barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e) assolvimento della scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f) idoneità fisica;
- g) potersi validamente obbligare con disponibilità di tempo per almeno 20 turni/anno.

La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia Barracellare per un periodo non inferiore a tre anni o di cinque anni se si propone per la carica di Capitano.

Gli ufficiali ed i graduati, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
- b) Possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente del Comune di Maracalagonis;
- c) Possedere regolare Patente di Guida di categoria B.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Maracalagonis.

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.



In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti né farsi sostituire anche momentaneamente.

I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art.13 comma 6° L.R. 25/88.

In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.

Della dotazione tecnica delle divise dovrà presentarsi al comune idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

La compagnia barracellare potrà dotarsi, come strumento necessario alla protezione personale dei componenti, di cani addestrati a tale scopo.

ART. 6

Criteri di preferenza dei barracelli

I requisiti preferenziali per la nomina dei Barracelli saranno nell'ordine:

1. attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'art. 2 della L.R. 15 Luglio 1988 n. 25;
2. conoscenza del territorio.

Tutti i componenti la Compagnia devono potersi obbligare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui ciascun barracello deve dichiarare quali sono i beni di sua proprietà con i quali può rendersi solvibile per una cifra pari almeno a Euro 1.500 (millecinquecento).

La Giunta Comunale, d'intesa con il Capitano, predispone l'elenco dei componenti la Compagnia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 7

Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare

Per le modalità di costituzione della Compagnia Barracellare bisognerà attenersi a quanto previsto dagli artt. 8,9,10,11 ed in particolare 12 e 13 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25.

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predispone, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso dei requisiti da parte di ciascun componente, ne delibera la costituzione.

Il sindaco dovrà informare la popolazione, con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.



Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

ART. 8

Sede della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare ha sede presso il Comune di Maracalagonis o in idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9

Immissione in servizio

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte della Prefettura competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie Barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 24), possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durano in carica fino al completamento del triennio.

ART. 10

Comandante della Compagnia Barracellare, requisiti e attribuzioni

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 5), primo e terzo comma, è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:

1. aver compiuto il 25° anno di età;
2. aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni o abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale e ufficiale nei corpi di Polizia di Stato, della guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri o nella Polizia Municipale;
3. Si potrà altresì prescindere dal requisito di cui all'art.2, qualora nel Comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.



4. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare.

La Compagnia sorveglia con apposite ronde, di giorno e di notte, la zona costiera, la campagna e l'abitato, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione.

E' fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.

Per i casi di assenza o impedimento imprevedibili, il capitano è sostituito dall'ufficiale con più elevata anzianità di servizio presente in servizio nel momento in cui si verifica l'assenza o l'impedimento.

Per questo motivo, è necessaria la costante presenza in servizio di almeno uno tra gli ufficiali assegnati alla Compagnia.

Per i casi di sospensione o esclusione in via disciplinare così come per le ipotesi di assenza o impedimento prevedibili, il capitano è sostituito dall'ufficiale con più elevata anzianità di servizio assegnato alla Compagnia.

ART. 11

Nomina e funzione del Segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili, la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme Deliberazione della Compagnia Barracellare, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare, pur avendo i requisiti fosse interessato, il Segretario può essere designato fra persone esterne.

Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione per un importo di 1.000,00 € (dicansi mille euro).

Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

1. verrà emesso un mandato di anticipazione di € 1000,00 (euro mille/00), a favore del Segretario della Compagnia;
2. detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
3. i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 200,00 (duecento/00).
4. di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta, il segretario dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.
5. di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato col Capitano.

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia Barracellare.

Il segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.

Il Sindaco, nella verifica a norma dell'art. 17-8° comma - della L.R. 15/7/1988 n. 25, è in facoltà di applicare sulle somme risultanti disponibili e mancanti in quanto non depositate, una penale pari al 50% di tali somme.

ART. 12



Contabilità e Amministrazione

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base a un Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare.

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare è documentata dalla tenuta, a cura del Segretario, dei seguenti registri contabili:

1. Registro personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio;
 - le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte con l'indicazione delle ronde;
2. Registro delle deliberazioni della Compagnia;
3. Registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni;
4. Registro dei danni;
5. Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
6. Registro degli imputamenti e dei rifiuti;
7. Registro dei danneggiati e dei danneggianti;
8. Registro delle tenture;
9. Registro delle udienze Barracellari;
10. Registro delle notifiche;
11. Registro giornale cassa.

Il Registro giornale di cassa deve portare per ogni foglio il bollo del Comune e la firma del Sindaco. A fine esercizio e dopo sistemati i conti, verrà depositato nell'Archivio del Comune.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia Barracellare è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa finale. Tale rendiconto contabile dovrà essere presentato in triplice copia, ai sensi dell'art. 17 comma 6° della L.R. 15/7/1988 n. 25.

E' altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti.

Una copia del rendiconto deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, a tal fine può disporre, in qualsiasi momento, verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Il Segretario dovrà presentare al Sindaco, ad ogni sua richiesta, i registri Barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.

ART. 13

Utili della Compagnia Barracellare

Le entrate della Compagnia Barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25, in particolare sono costituite:

1. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
2. dai diritti di assicurazione;
3. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del Regio Decreto del 14.07.1898, n. 403;
4. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Le funzioni di Tesoreria della Compagnia Barracellare sono svolte dall'Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Maracalagonis. I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.

Le riscossioni avverranno tramite ricevute di bollettari a madre e figlia, numerati, bollati e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato



Gli utili della gestione verranno ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia, in relazione all'opera da ciascuno prestata, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i barracelli a valere sul fondo di garanzia della Compagnia prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale. Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- a) gli emolumenti dovuti al segretario;
- b) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- c) tutte le spese concernenti il servizio barracellare.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto. Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Si precisa che gli utili vengono ripartiti nel seguente modo:

- a) 12% al Capitano;
- b) 3% agli Ufficiali;
- c) le restanti parti ai componenti la Compagnia Barracellare che hanno effettivamente partecipato alle ronde.

ART. 14

Responsabilità della Compagnia barracellare

La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso tra le entrate per i prodotti agricoli e le entrate per il bestiame costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 12) costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

ART. 15

Competenza territoriale della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.

Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare nei casi previsti dagli articoli 3,5,10 e 30 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

ART. 16

Accertamento violazioni di norme



Nelle materie di competenza di cui all'art. 3) del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall' art. 2 della legge 24.11.81 n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell' art. 6 della legge 689/81;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata ;
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h) l'individuazione dell' ente o dell' organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonchè richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall' art. 13 della legge 24.11.81 n. 689;
- i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell' art 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n. 571.

Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla Polizia Municipale secondo le disposizioni di cui agli art. 18 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 17

Attività di collaborazione

La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendi. Nel rispetto delle linee tracciate dalla Ordinanza Regionale, attua il programma comunale del quale costituisce il nucleo operativo principale. Curerà inoltre l'istituzione, nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati, che dovessero intervenire nel territorio comunale.

Sarà compito della Compagnia verificare l'abbruciamiento delle stoppie. Essa attuerà tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale in collaborazione con i Comuni contermini.

La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.07.'88 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte dalle norme vigenti.

ART. 18



Assicurazione e custodia dei beni

I proprietari dei beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma dell'art. 3 del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

E' disposta a termini di legge l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo e del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 25/88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio Comunale.

Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto o del pubblico bando con il quale il Sindaco avverte la popolazione della immissione in servizio della Compagnia, dovrà eseguirsi la denuncia dei beni ai sensi dell'art. 35 del regolamento 14.07.1898, n. 403. La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione di almeno due coerenze per ogni appezzamento, con il numero di mappa e foglio e l'esatta indicazione nonché il tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto con l'indicazione delle cussorge.

I beni da assicurare obbligatoriamente alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art.35 del R.D. 14/7/1898 n, 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal comma 6° dell'art. 4 della stessa legge regionale.

In ottemperanza all'art. 4 c.6° della L.R. 25/88, la Compagnia è obbligata ad erogare i servizi di vigilanza ivi previsti stipulando un contratto di assicurazione in virtù del quale risponde dei danni ai beni ad essa affidati ai sensi dell'art. 19 della medesima legge regionale, previa corresponsione, da parte dell'assicurato, del relativo premio.”

Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25.

La Compagnia, finite le semine, avvertirà con pubblico bando, dell'obbligo di denunciare il seminato entro un dato termine, mentre i proprietari avvertiranno a loro volta la Compagnia dell'inizio e del termine delle nuove piantagioni che essi faranno.

Trascorso il termine di cui al comma tre del presente articolo e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

I proprietari dovranno pagare i diritti entro il mese di Aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse al tasso legale a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.

Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei propri beni nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi, sarà compilata una denuncia d'ufficio e non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno. Sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto ad una sovrattassa pari al 20% dei diritti dovuti.

La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio, dandone avviso all'interessato, potendo introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le verifiche opportune. La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento stesso.

E' facoltativa la denuncia per i fondi chiusi che ai sensi dell'art. 8 della legge 02.08.1967 n. 799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

E' facoltativa, presso la Compagnia Barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L. R. 28 Aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, primo comma, della L. R. 15 luglio 1988, n. 25.



Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

I beni da assicurare alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art.35 del R.D. 14/7/1898 n. 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal comma 6° dell'art. 4 della stessa legge regionale.

Oltre i beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14.07.1898 n. 403, possono essere affidati in custodia alla Compagnia altri caseggiati pubblici e privati posti entro il Centro Urbano dietro compenso da stabilire con il committente.

I proprietari potranno facoltativamente, affidare in custodia alla Compagnia stabilimenti industriali ed artigianali ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale, case di campagna, di civile abitazione dietro compenso concordato tra le parti dietro regolare verbale redatto dal Segretario della Compagnia, controfirmato dalle parti e dal Capitano.

Gli introiti derivanti dalla assicurazione dei beni di cui ai primi due commi del presente articolo, sono soggetti per una misura non inferiore al 30% al vincolo del fondo di garanzia.

Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25.

ART. 19

Ricezione pubblico dal Capitano

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce nonché l'orario d'ufficio.

ART. 20

Termini della denuncia

Il termine della denuncia dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto dagli assicurati, deve essere immediato all'avvenuto reato ed, in ogni modo non oltre Cinque giorni dall'evento.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo. Tuttavia è facoltà della stessa, indennizzare parzialmente danni denunciati entro 10 giorni all'evento.

ART. 21

Registrazione Segretario

Il segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

ART. 22

Premi di assicurazione

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione; le colture plurime all'interno dello stesso fondo saranno assoggettate a doppia tassazione, cioè dovrà essere corrisposto, in base alle tariffe vigenti, il premio per ogni singola coltura (es. un oliveto ove si coltivano patate, sarà assoggettato alla tariffa per oliveto, e alla tariffa per le patate).

Il premio sarà fissato da una specifica deliberazione del C.C., secondo le seguenti voci:



Tipo di coltura	Premio Di Assicurazione €/Ha x Anno (a) 5% di b)	Valore Assicurato €/Ha x Anno b)
Seminato	3,00	60,00
Foraggiere	5,00	100,00
Altre colture erbacee	4,00	80,00
Vigneto vinicolo	10,00	200,00
Vigneto da tavola	35,00	700,00
Frutteto	23,00	460,00
Impianti silvo forestali	10,00	200,00
Oliveto	14,00	280,00
Grano	5,00	100,00
Orzo	4,00	80,00
Avena	4,00	80,00
Barbabetola	9,00	180,00
Mais	7,00	140,00
Pomodoro	13,00	260,00
Patate	13,00	260,00
Angurie	13,00	260,00
Meloni	13,00	260,00
Cipolle	13,00	260,00
Carciofo	13,00	260,00
Altre ortive	13,00	260,00

E' data facoltà alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.

Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.



In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla compagnia barracellare, sarà attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla compagnia per i servizi resi.

Per numero di richieste utili s'intendono, come numero minimo di beni da assicurare: almeno n. 10 aziende con fabbricati singoli o plurimi; n. 3000 capi ovini; n. 250 capi suini; n. 100 capi di bestiame grosso.

ART. 23

Tariffe e compensi

Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 22.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n. 403.

Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla Compagnia Barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà del 5% sul valore accertato.

Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

ART. 24

Furti e danneggiamenti

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.

Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre cinque giorni dall'accertamento da parte del danneggiato.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

Perché la Compagnia debba rispondere dei danni individuati dal regolamento a covoni di grano, orzo, manipoli di fave, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva è necessario che il proprietario ne faccia speciale denuncia non appena mietuto o estratto dal suolo, indicando il numero e il sito ove si trovano. La Compagnia può verificare l'esattezza della denuncia. Il tempo in cui detti frutti si sogliono lasciare sul terreno, non potrà estendersi oltre i seguenti limiti, trascorsi i quali cessa la responsabilità della Compagnia: gg 5 per i covoni di grano, orzo, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva; gg. 20 per i manipoli di fave.

La Compagnia risponderà della legna tagliata nei poderi denunciati e nei traletti di vite, purchè ne venga fatta denuncia come nel comma precedente; la responsabilità della Compagnia si estende a 10 giorni per la legna ammucciata, a 20 giorni per i fasci e tralci di vite.

I proprietari, perché la Compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, geccali o serrature in ferro, all'atto della denuncia debbono, a loro spese ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata.

La Compagnia non risponderà dei danni ai proprietari negligenti nella raccolta dei frutti maturi che lascino trascorrere i seguenti termini:



➤ per le fave, orzo, piselli, lenticchie	il 30 giugno
➤ per il grano, ceci, cicerchie	il 31 luglio
➤ per le mandorle	il 15 ottobre
➤ per l'uva	il 20 novembre
➤ per i fichi d'india, fagioli, pomodori	il 30 novembre
➤ per le olive	il 31 marzo
➤ per gli agrumi	il 30 maggio

Salvo eccezioni da concordare tra assicurato e Compagnia.

E' proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.

I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25,00 salvo l'azione penale.

Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

- A. coloro i quali verranno sorpresi cagionare danni di qualsiasi natura svellere erba altro nelle altrui proprietà, incorreranno nella sanzione di € 25,00 € oltre il risarcimento danni;
- B. coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare , per il quale è destinato il trattore (in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite), saranno passibili di una sanzione di 30,00€ oltre il risarcimento danni.

È fatto divieto di introdurre il bestiame non domito in genere a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne soggette a tale servitù. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 salvo l'azione penale.

ART. 25

Indennità

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue: per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato sarà versato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla compagnia sarà assoggettato ad una franchigia pari a euro 25,00 (venticinque); quindi, per i danni inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre a danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.

ART. 26

Perizia dei danni

Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.

La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.

Le spese di perizia sono a carico delle parti.

In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.

L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.



ART. 27

Requisiti degli arbitri

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:

- a) possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Maracalagonis;
- c) essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.

All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti.

- per ogni perizia € 35,00;
- per indennità di trasferta a KM. 1/5 del costo per litro di benzina.

ART. 28

Tariffe – bestiame tenturato

La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari,

Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia per i diritti di tentura:

- Da € 25 a € 500 – sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 50 a € 500 – da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 75 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 25 a € 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 50 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 75 a € 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
- Da € 35 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 40 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 60 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 30 a € 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 60 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
- Da € 80 a € 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.

Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento come segue:

- capi bovini, equini e suini € 5,00 x giorno x capo;
- capi ovini e caprini € 2,00 x giorno x capo;
- oltre alla indennità di accompagnamento di € 10 per ogni ora assistenza di ciascun barracello tenturante.

Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.

La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza di cui all'articolo n° 28, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.



Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti commi.

Il Pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.

In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.

I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria:

- o Da € 25 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini,
- o Da € 50 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini,
- o Da € 75 a € 500 - oltre i 151 capi ovini o caprini,
- o Da € 25 a € 500 - sino a 10 capi bovini, equini o suini;
- o Da € 50 a € 500 - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;
- o Da € 75 a € 500 - oltre i 21 capi bovini, equini o suini;

Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.

E' facoltà del Capitano richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 1,00 a capo minuto e € 5.00 a capo grosso.

Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

Il segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame di cui all'articolo 23 e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate con l'indicazione della registrazione effettuata.

La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare denunciante a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante così invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART. 29

Infrazioni e sanzioni disciplinari

I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.25/88 (le sanzioni pecuniarie riscosse saranno equiparate alle entrate di cui all'articolo 17 della L.R. n. 25/1988, comma 3, n. 5).

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;



- b) sanzioni pecuniarie;
- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d) l'esclusione dalla Compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria, di € 50,00, è inflitta dal Capitano per grave negligenza al servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito l'interessato sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero

- per denigrazione dei superiori;
- per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati;
- per volontario abbandono del servizio;
- per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata del Capitano dopo aver sentito l'interessato. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera "b) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

ART. 30

Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

ART. 31

Provvedimenti disciplinari per il capitano

Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 15) può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato. La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

ART. 32

Rinvio

Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n. 480. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.



REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

SOMMARIO

- ART. 1) - Composizione e ordinamento della Compagnia Barracellare
- ART. 2) - Costituzione e durata della Compagnia Barracellare
- ART. 3) - Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare
- ART. 4) – Membri della Compagnia Barracellare
- ART. 5) – Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare
- ART. 6) – Criteri di preferenza dei Barracelli
- ART. 7) – Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare
- ART. 8) – Sede della Compagnia Barracellare
- ART. 9) – Immissione in servizio
- ART. 10) – Comandante della Compagnia barracellare, requisiti ed attribuzioni
- ART. 11) – Nomina e funzione del Segretario
- ART. 12) – Contabilità e Amministrazione
- ART. 13) – Utili della Compagnia Barracellare
- ART. 14) – Responsabilità della Compagnia Barracellare
- ART. 15) – Competenza territoriale della Compagnia Barracellare
- ART. 16) – Accertamento violazioni di norme
- ART. 17) – Attività di collaborazione
- ART. 18) – Assicurazione e custodia dei beni
- ART. 19) – Ricezione pubblico dal Capitano
- ART. 20) – Termini della denuncia
- ART. 21) - Registrazione Segretario
- ART. 22) – Premi di assicurazione
- ART. 23) - Tariffe e compensi
- ART. 24) – Furti e danneggiamenti
- ART. 25) – Indennità
- ART. 26) – Perizia dei danni
- ART. 27) – Requisiti degli arbitri
- ART. 28) – Tariffe – bestiame tenturato
- ART. 29) – Infrazioni e sanzioni disciplinari
- ART. 30) – Sospensione cautelare
- ART. 31) – Provvedimenti disciplinari per il capitano
- ART. 32) - Rinvio.

